

Avviso d'Istruttoria Pubblica per la co- progettazione dell'azione 7 Capacity building della comunità

Codice CUP C49I22002100002

Attuazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile "Ponti, Cerniere e Modelli Gestionali per la Rigenerazione Urbana" del Comune di Rho, approvata da Regione Lombardia.



Sommario

A)	Stato del documento	4
B)	Finalità	4
B.1)	Storia dell'intervento	4
B.2)	Le azioni	5
B.3)	Scopo specifico dell'Avviso	6
C)	Obiettivi	6
D)	Requisiti di partecipazione.....	8
D.1)	Enti del terzo settore ammessi.....	8
D.2)	Requisiti minimi di partecipazione	9
E)	Fasi e tempi del procedimento.....	10
E.1)	Fasi del procedimento.....	10
E.2)	Responsabilità del procedimento	11
E.3)	Selezione dei soggetti.....	11
E.3.1)	Modalità di partecipazione	11
E.3.2)	Chiarimenti	11
E.3.3)	Istruttoria preliminare	12
E.3.4)	Criteri selettivi	12
E.3.5)	Commissione di valutazione	16
E.3.6)	Svolgimento delle operazioni	16
E.4)	Attività di co-progettazione.....	17
E.5)	Convenzione.....	17
F)	Risorse	19
F.1)	Risorse finanziarie	19
F.2)	Risorse immobiliari	19
F.3)	Altre risorse	20
F.4)	Obblighi in relazione alle risorse	20
G)	Verifiche e controlli	21
G.1)	Controlli sui requisiti.....	21
G.2)	Aggiornamento delle informazioni.....	21
G.3)	Cause di risoluzione	21
H)	Obblighi di comunicazione e pubblicità.....	22
I)	Trattamento dei dati personali.....	22

I.1)	Trattamento per la procedura di co-progettazione.....	22
I.2)	Trattamento dei dati nell'attuazione	23
J)	Appendice normativa	25
J.1)	Inquadramento.....	25
J.2)	Le linee guida ministeriali sulla co-progettazione	27
J.3)	Autorità nazionale anticorruzione.....	28

A) Stato del documento

Lo stato del documento in termini di validità e aggiornamento è il seguente:

n. revisione	Data	Descrizione	Riferimento pagine
00	24/06/2024	Prima emissione	Tutte

B) Finalità

B.1) Storia dell'intervento

Con deliberazione di Giunta comunale del 16 marzo 2021, n. 48 veniva approvata la partecipazione alla manifestazione di interesse per la selezione di strategie di sviluppo urbano sostenibile da promuovere attraverso i fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 (ex DGR n. 4151/2020) di Regione Lombardia.

Con decreto del 29 luglio 2021, n. 10496 Regione Lombardia selezionava il Comune di Rho per la procedura di co-programmazione di strategie di sviluppo urbano sostenibile.

Con deliberazione di Giunta comunale del 7 settembre 2021, n. 177 veniva approvato e successivamente sottoscritto (in data 27 settembre 2021) con Regione Lombardia il Protocollo di Intesa per la co-programmazione di strategie di sviluppo urbano sostenibile;

In data 16 novembre 2022 il Comune di Rho presentava, tramite il Sistema Informativo Bandi Online, la propria Strategia di sviluppo urbano sostenibile definitiva, completa dell'elenco delle operazioni, ai fini dell'istruttoria funzionale a verificare la coerenza della Strategia definitiva con la Strategia preliminare selezionata;

In data 22 novembre 2022, con decreto n. 16770, la Strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Rho, nella suindicata versione definitiva, veniva approvata da Regione Lombardia;

Con deliberazione di Giunta comunale del 13 dicembre 2022, n. 253 veniva approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Rho e Regione Lombardia per l'attuazione della Strategia;

In data 12 gennaio 2023 Regione Lombardia trasmetteva al Comune di Rho la convenzione firmata dal Presidente di Regione Lombardia e dal Sindaco del Comune di Rho;

Con deliberazione di Giunta comunale dell'11 luglio 2023, n. 129 il Comune di Rho approvava la documentazione, richiesta da Regione Lombardia, costituente aggiornamento della strategia di sviluppo urbano del Comune di Rho denominata "Ponti, Cerniere e Modelli Gestionali per la Rigenerazione Urbana".

Infine, in data 31 gennaio 2024 il Comune di Rho presentava le schede attuative della Strategia.

B.2) Le azioni

La strategia promossa dal Comune di Rho, agendo su **tre ambiti chiave della città** (la frazione di Lucernate e i quartieri San Michele e San Martino), intende promuoverne la rigenerazione urbana attraverso **la progettazione e la realizzazione di luoghi/azioni** (materiali e immateriali) capaci di creare **nuove connessioni** (“ponti”) che uniscono, in una visione d’insieme, attrattori e aggregatori.

Questi “ponti” materiali possono diventare **cerniere sociali e spaziali** attraverso iniziative che creano il **senso di comunità** con lo sviluppo di **attività formative e didattiche, servizi socioculturali e sportivi**, forme innovative di **abitare temporaneo**, opportunità di **inserimento lavorativo**.

La Strategia si compone di diverse azioni, materiali e immateriali che elenchiamo qui sotto:

Numero azione	Titolo azione	Tipo azione	Finanziamento
AZIONE 1-01	Living Street: tra città e campagna	Materiale	PR-FESR
AZIONE 1-02	Lucernate: dimensione umana e sostenibilità ambientale	Materiale	PR-FESR
AZIONE 1-03a	Il fiume e la città: spazi aperti	Materiale	PR-FESR
AZIONE 1-03b	Il fiume e la città: luoghi e funzioni	Materiale	PR-FESR
AZIONE 1-04	La connessione ciclabile tra Lucernate e lo Steccone	Materiale	PR-FESR
AZIONE 3-01	Rifunzionalizzazione spazi interni ed esterni delle scuole di via Tevere	Materiale	PR-FESR
AZIONE 3-02	Riqualificazione del MAST	Materiale	PR-FESR
AZIONE 9b	Senior Housing - realizzazione in PPP	Materiale	PR-FESR
AZIONE 4	Implementazione attività Mast+	Immateriale	PR-FSE+
AZIONE 5	Oltre la didattica: una scuola aperta e diffusa	Immateriale	PR-FSE+
AZIONE 6	Housing sociale e servizi per l'abitare	Immateriale	PR-FSE+
AZIONE 7	Capacity building della comunità	Immateriale	PR-FSE+
AZIONE 8	Agricoltura sociale e sviluppo di comunità	Immateriale	PR-FSE+
AZIONE 9a	Senior housing - modello gestionale	Immateriale	PR-FSE+

Numero azione	Titolo azione	Tipo azione	Finanziamento
AZIONE 10	Azione di governance della strategia	Assistenza tecnica	PR-FESR

Tabella 1 -Elenco delle azioni della Strategia

Questo avviso riguarda specificamente l'**Azione immateriale n. 7 "Capacity building della comunità"**, finanziata dal PR-FSE+.

All'azione è assegnato il **CODICE CUP C49I22002100002**.

L'Azione immateriale n. 7 "Capacity building della comunità" appartiene alla **macro categoria FSE+ n. 3.4 Interventi di innovazione sociale** (afferente alla categoria 3 Inclusione sociale).

B.3) Scopo specifico dell'Avviso

Scopo principale di questo documento è selezionare uno o più Enti del Terzo Settore con cui sviluppare una co-progettazione, assicurando il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dall'Amministrazione comunale e da Regione Lombardia per l'attuazione della Strategia.

Sin da ora si anticipa che la durata della convenzione non potrà estendersi oltre il 30 giugno 2027. La durata massima prevista è identica a quella stabilita per il termine delle operazioni finanziate dalla Strategia (30 giugno 2027).

L'azione specifica oggetto di co-progettazione, come detto, è la n. 7 "Capacity building della comunità".

Questo documento definisce gli obiettivi generali e specifici dell'Amministrazione, i criteri, le modalità di selezione dei soggetti con cui attivare la co-progettazione e le modalità attuative.

Sono integralmente richiamati i principi e le regole contenute:

- nei Regolamenti ed indirizzi dettati in sede europea, nazionale e regionale per la redazione e l'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile per il periodo 2021-2027;
- nel Vademecum per l'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile per il periodo 2021-2027, nella versione nel tempo vigente (attualmente versione 4.0 del 16 gennaio 2024);
- nelle Linee guida di rendicontazione delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile a valere sui fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027, nella versione nel tempo vigente (attualmente versione 3.0. del 17 giugno 2024);
- nelle Brand Guidelines PR FESR 2021- 2027 approvate da ultimo da Regione Lombardia con decreto della Direzione generale istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione del 18 novembre 2022, n. 16577.

C) Obiettivi

Gli obiettivi perseguiti dal Comune di Rho nella Strategia "Ponti, Cerniere e Modelli Gestionali per la Rigenerazione Urbana", azione immateriale n. 7 "Capacity building della comunità", finanziata dal PR-FSE+, sono specificamente indicati nella Scheda descrizione intervento Interventi di

innovazione sociale e di animazione territoriale presentata a Regione Lombardia ed allegata a questo Avviso.

La scheda è già stata oggetto di richieste di chiarimenti da parte di Regione Lombardia. Viene allegato anche il riscontro fornito dal Comune di Rho che, prevede, tra l'altro, proprio il ricorso alla co-progettazione quale modalità di attuazione dell'azione, in luogo della precedente modalità prevista.

L'Azione vuole avviare un processo di coinvolgimento, dialogo e collaborazione con abitanti, cittadini e organizzazioni del territorio attraverso il quale costruire un sistema interconnesso di "infrastrutture sociali" che possano accompagnare e sostenere il programma degli interventi di trasformazione e riqualificazione fisica dello spazio urbano previsti dalla Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile, rafforzandone le condizioni di sostenibilità (sociale, economica e ambientale) in una prospettiva durevole.

La finalità è quindi migliorare le condizioni di vita nei quartieri interessati dalla strategia, generare inclusione sociale, produrre nuovi legami di comunità e sostenere il coinvolgimento e la partecipazione attiva degli abitanti e delle loro aggregazioni formali e informali (la comunità) all'interno dei processi di rigenerazione urbana progettati nei quartieri coinvolti (e in special modo nell'ambito di Lucernate) per l'attivazione e sviluppo di pratiche e servizi di "utilità" sociale rivolti in particolar modo alle fasce più deboli e vulnerabili della comunità.

Il *capacity building* prova dunque a costruire e mantenere vive e salde le relazioni tra i due pilastri della strategia: quello relativo al programma delle opere pubbliche (azioni materiali) e quello legato al processo di coinvolgimento e attivazione delle comunità locali ai fini dell'implementazione di iniziative di tipo collaborativo e *multistakeholder* (azioni immateriali).

Sarà infatti determinante riuscire a mantenere uno sviluppo coordinato e parallelo dei due binari e arginare creativamente eventuali scollamenti temporali che potrebbero generarsi da possibili rallentamenti (frequenti soprattutto nella realizzazione di opere pubbliche) di una delle due linee di lavoro. Tale approccio intende inoltre favorire l'integrazione tra le diverse azioni immateriali previste dalla Strategia, facilitando la relazione tra i soggetti coinvolti a diverso titolo nella loro realizzazione e il contesto sociale in cui si realizzano, in un'ottica di valorizzazione reciproca. Infine, la costruzione di relazioni tra iniziative e soggetti creerà le condizioni per facilitare la nascita di nuovi progetti sul territorio, che diano continuità a quanto sarà realizzato nell'ambito della Strategia.

Gli obiettivi dell'azione sono quindi in sintesi:

- a) seguire e allineare gli obiettivi di rigenerazione urbanistica proposta dal progetto alle attese della comunità;
- b) stimolare un processo di partecipazione attiva e permanente alla vita dei quartieri;
- c) trasformare la partecipazione dei cittadini in impegno civico e produzione di azioni e servizi di comunità capaci di contribuire alla rigenerazione sociale del territorio;
- d) costruire una rete di collaborazione tra comunità, servizi e istituzioni capace di garantire continuità nell'impegno civico e sociale a favore del proprio quartiere e migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa come delle altre istituzioni presenti sul territorio.

La scheda, già oggetto d'integrazione, potrà essere oggetto di ulteriore revisione, specie nel caso di nuove richieste integrative da parte di Regione Lombardia che sta svolgendo il procedimento di validazione delle schede intervento.

Le attività specifiche potranno essere riviste, integrate e meglio dettagliate nell'ambito del processo di co-progettazione attivato con questo Avviso, approfittando dell'apporto che i soggetti selezionati saranno in grado di offrire in termini di conoscenza dei bisogni del target, di competenze tecniche e organizzativo-gestionali dei servizi e di capacità creative, ideative e progettuali degli interventi.

D) Requisiti di partecipazione

In coerenza con quanto previsto dal paragrafo 6.3 del Vademecum per l'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile per il periodo 2021-2027, i soggetti partecipanti devono:

- essere in possesso dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente per l'attuazione dell'operazione;
- essere in possesso di specifici requisiti soggettivi e oggettivi in relazione alla natura delle attività e degli obiettivi strategici da conseguire;
- essere in assenza di situazioni di incompatibilità in relazione all'esecuzione dell'operazione.

D.1) Enti del terzo settore ammessi

In coerenza con quanto previsto dal paragrafo 12.1.1 delle Linee guida di rendicontazione delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile a valere sui fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027, le caratteristiche degli enti che possono essere coinvolti nell'attuazione delle operazioni attraverso questo strumento sono le seguenti:

- Enti a carattere privato;
- Finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
- Assenza dello scopo di lucro;
- Svolgimento in via principale o esclusiva di attività di interesse generale (possibilità di svolgere attività diverse, secondarie e strumentali entro i limiti fissati con decreto ministeriale);
- Azione volontaria; erogazione gratuita di beni, danaro e servizi; produzione o scambio di beni o servizi;
- Iscrizione al RUNTS (caratteristica qualificante degli Enti del terzo settore ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore).

Possono quindi partecipare gli enti del terzo settore disciplinati dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Fra gli enti del terzo settore ammessi rientrano le cooperative sociali e i loro consorzi, disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.

L'ente del terzo settore deve svolgere la propria attività in uno dei campi indicati dall'art. 5 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il requisito sarà comprovato producendo lo statuto o gli atti fondamentali da cui risulti che l'ente opera nei campi d'azione richiesti.

Gli enti del terzo settore devono essere in possesso anche di questi requisiti di carattere generale:

- requisiti di onorabilità e moralità analoghi a quelli previsti dall'art. 94 e 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
- non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con il Comune di Rho da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Nel caso in cui gli enti del terzo settore intendano partecipare in **raggruppamento** o comunque con una forma di **partenariato**, **ogni ente del terzo settore deve possedere i requisiti generali** richiesti da questo paragrafo.

Questa disposizione **si applica anche nel caso** in cui la forma con cui enti del terzo settore intendono partecipare sia il **consorzio**.

Sono **esclusi** dal novero dei soggetti che possono essere coinvolti in questo percorso di co-progettazione:

- le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro;
- gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dagli enti di cui ai precedenti punti.

D.2) Requisiti minimi di partecipazione

Gli enti del terzo settore devono vantare un'esperienza minima negli interventi di inclusione sociale e, in particolare negli interventi di innovazione sociale, in coerenza con la macro categoria FSE+ cui appartiene l'azione immateriale "Capacity building della comunità".

I requisiti minimi di partecipazione sono stati scelti in modo da essere comunque proporzionati e congrui rispetto all'attività di progetto prevista.

In particolare, sono richieste:

- esperienze maturate in un determinato arco temporale in progettualità analoghe alle operazioni da porre in essere nell'ambito della Strategia;
- il radicamento nel territorio, inteso come conoscenza delle problematiche e dei bisogni del territorio desumibili dalle attività svolte, presenza di sedi operative nel territorio, partecipazione a reti/tavoli territoriali, etc..

I valori economici sono stati individuati in coerenza con l'importo dell'azione n. 7 "Capacity building della comunità" indicato nella Scheda intervento.

In coerenza con la Scheda intervento e l'azione, gli enti del terzo settore devono quindi avere un'esperienza minima documentata in entrambe le seguenti fattispecie:

a) per aver realizzato nel territorio del Comune di Rho o nel territorio dell'Ambito territoriale sociale del Rhodense negli ultimi tre anni (2021, 2022 e 2023) attività di riconducibili agli interventi indicati nel paragrafo C) Obiettivi per un valore medio annuale pari a 80.000,00 euro;

- Il requisito è comprovato con autodichiarazione nella fase di presentazione del progetto e si riferisce alla realizzazione di attività gestite mediante forme di concessione, appalto o co-progettazione oppure a forme di attività realizzate in proprio;
- il calcolo del valore medio annuale si ottiene sommando il valore delle attività realizzate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023, diviso tre.

b) per aver realizzato negli ultimi tre anni (2021, 2022 e 2023) nel territorio del Comune di Rho o nel territorio dell'Ambito territoriale sociale del Rhodense, quale Capofila o partner, progetti finanziati da enti pubblici, enti privati, fondazioni per un valore progettuale complessivo non inferiore a 200.000,00 mila euro;

- Il requisito è comprovato con autodichiarazione nella fase di presentazione del progetto e si riferisce alla realizzazione di attività gestite non rientranti per punto a) precedente. Il valore minimo di 200.000,00 euro può essere raggiunto anche con più progetti realizzati nel periodo. Il valore da prendere in considerazione è quello complessivo del progetto, indipendentemente dalla quota realizzata specificamente dal candidato. I progetti devono essere terminati nel triennio (quindi anche iniziati in un periodo precedente) oppure iniziati nel triennio (quindi anche non conclusi nel triennio).

Nel caso in cui gli enti del terzo settore intendano partecipare in **raggruppamento** o comunque con una forma di **partenariato**, i **requisiti minimi** di partecipazione **sono posseduti** dal raggruppamento / partenariato **nel loro complesso**. Tale regola vale anche per la forma consortile.

Questo significa che i requisiti richiesti sono raggiunti sommando i requisiti apportati da ciascun ente del terzo settore. Tuttavia, l'ente individuato quale Capofila dovrà detenere almeno un terzo dei requisiti in termini di valore. Nel caso di forma consortile non è prevista alcuna quota minima.

E) Fasi e tempi del procedimento

E.1) Fasi del procedimento

Nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto ministeriale 31 marzo 2021, n.72 le fasi del procedimento di co-progettazione sono le seguenti :

- a) Prima fase:
 - Avvio del procedimento con atto del dirigente della P.A.;
 - Pubblicazione dell'avviso e dei relativi allegati;
 - Selezione dei soggetti;
- b) Seconda fase:
 - Svolgimento delle sessioni di co-progettazione;
 - Conclusione della procedura ad evidenza pubblica;
- c) Terza fase:

- Sottoscrizione della convenzione.

La terza fase è naturalmente subordinata alla positiva conclusione della seconda. Pertanto, la terza fase non è obbligatoria e vincolante per le parti (Comune ed ETS) potendo il procedimento concludersi senza che si giunga alla sottoscrizione della convenzione.

Le fasi indicate sono coerenti anche con quanto previsto dal paragrafo 12.1.1 delle Linee guida di rendicontazione delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile a valere sui fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027.

E.2) Responsabilità del procedimento

La responsabilità del procedimento è attribuita all'Area 2 Servizi alla Persona, ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il responsabile del procedimento è il dirigente dell'Area, dott. Francesco Reina, come da decreto del Sindaco del 16 agosto 2022, n. 51.

E.3) Selezione dei soggetti

E.3.1) Modalità di partecipazione

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il **23 luglio 2024, ore 12:00**, con la seguente modalità:

- spedizione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: pec.protocollo.comunerho@legalmail.it ;

La domanda dovrà essere presentata utilizzando il modulo predisposto per questo specifico avviso, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta e tutta la documentazione utile all'applicazione dei criteri selettivi. Oltre al modulo, è necessario compilare il format progettuale sintetico predisposto per questo specifico avviso.

Il candidato dovrà allegare una proposta progettuale tecnica di massima che ripercorra le voci previste nei criteri selettivi.

Il candidato **può** anche utilizzare il **file excel messo a disposizione** per la predisposizione del piano economico, in modo da fornire un maggior dettaglio di informazioni e aver una verifica della propria proposta.

La proposta dovrà tenere conto degli obiettivi perseguiti con la Strategia denominata "Ponti, Cerniere e Modelli Gestionali per la Rigenerazione Urbana" e nella Scheda intervento dell'azione n. 7 "Capacity building della comunità" allegata a questo Avviso.

E.3.2) Chiarimenti

Al fine di favorire la partecipazione a quest'Avviso, sarà organizzata una **riunione in videoconferenza per presentare l'iniziativa** dedicata ai potenziali candidati.

La riunione si svolgerà il **11 luglio 2024 alle ore 10:00** I candidati potranno chiedere di essere invitati alla videoconferenza, inviando una specifica richiesta via posta elettronica all'indirizzo: pec.protocollo.comunerho@legalmail.it .

I candidati possono chiedere chiarimenti scritti indirizzando al responsabile del procedimento una specifica richiesta via posta elettronica all'indirizzo: pec.protocollo.comunerho@legalmail.it .

I candidati possono **chiedere chiarimenti** entro e non oltre il giorno **12 luglio 2024, ore 12:00**.

E.3.3) Istruttoria preliminare

Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria preliminare verificando:

- 1) il rispetto della scadenza di presentazione della domanda e dei relativi allegati indicati nell'Avviso pubblico;
- 2) il rispetto dei requisiti di ammissibilità e partecipazione previsti da questo Avviso;
- 3) la completezza della documentazione e il corretto utilizzo della modulistica.

Il responsabile del procedimento comunica l'esito della valutazione preliminare e può richiedere integrazioni documentali o chiarimenti.

L'ammissibilità è comunicata ai partecipanti con comunicazioni elettroniche.

E.3.4) Criteri selettivi

La selezione dell'ente con cui sviluppare la co-progettazione avverrà sulla base dei seguenti criteri generali:

- (a) **esperienza** negli interventi di inclusione sociale e, in particolare negli interventi di innovazione sociale sul territorio di Rho: **max punti 30**;
- (b) **qualità** della proposta progettuale presentata: **max 50 punti**;
- (c) **costi** delle attività proposte: **max 20 punti**.

Questi criteri generali sono ulteriormente specificati nei seguenti criteri selettivi:

Voce	Sub voce	Correlazione criteri regionali DDG 28 dicembre 2011, n. 12884	Descrizione e tipologia	Punti max
A1 Esperienza negli interventi di inclusione sociale e, in particolare negli interventi di innovazione sociale sul territorio di Rho:	(a) Enti ed organizzazioni con le quali il soggetto collabora stabilmente in rete	Valutazione dei requisiti tecnici, professionali, sociali e di legame con il territorio	Tipologia Discrezionale (D) Rapporti di collaborazione partnership sviluppate con altri enti pubblici e privati negli interventi esemplificati nella Scheda intervento dell'azione n. 7 "Capacity building della comunità" eccedenti quelle richieste per la partecipazione	10

Voce	Sub voce	Correlazione criteri regionali DDG 28 dicembre 2011, n. 12884	Descrizione e tipologia	Punti max
	(b) numero di volontari di cui l'ente dispone per gli interventi	Valutazione dei requisiti tecnici, professionali, sociali e di legame con il territorio	Tipologia Tabellare (T) Consistenza numerica dei volontari: da 1 a 5 volontari: punti 2 da 5 a 10 volontari: punti 4 da 11 a 15 volontari punti 6 da 15 a 20 volontari: punti 8 oltre 20 volontari punti 10	10
	(c) le esperienze innovative gestite nel territorio che dimostrino il radicamento nel territorio di interesse e la concreta attitudine ad operare in rete e a realizzare una rete integrata e diversificata di servizi sociali	Valutazione dei requisiti tecnici, professionali, sociali e di legame con il territorio	Tipologia Discrezionale (D) Valutazione delle esperienze pregresse, eccedenti quelle richieste per la partecipazione	10
B1 qualità della proposta progettuale presentata	(a) la proposta di attività innovative, sperimentali, integrative e migliorative delle risposte ai bisogni provenienti emersi	Valutazione della proposta progettuale	Tipologia Discrezionale (D) Valutazione di proposte innovative rispetto agli obiettivi e alle finalità della co-progettazione	15
	(b) modalità operative-gestionali degli interventi e delle attività oggetto di co-progettazione	Valutazione della proposta progettuale	Tipologia Discrezionale (D) Valutazione delle modalità operative gestionali proposte, oggetto della co-progettazione	20
	(c) la proposta di assetto organizzativo nel rapporto tra il Comune e il/i partner progettuale/i nella progettazione, organizzazione, produzione e offerta di risposte alle esigenze sociali della persona, delle famiglie e della comunità	Valutazione della proposta progettuale	Tipologia Discrezionale (D) Valutazione della proposta di assetto organizzativo, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi perseguiti	10

Voce	Sub voce	Correlazione criteri regionali DDG 28 dicembre 2011, n. 12884	Descrizione e tipologia	Punti max
	(d) attività di monitoraggio e valutazione dei risultati e, per quanto possibile, degli esiti nonché della possibilità di diffondere in termini di modello le soluzioni sperimentate	Valutazione della proposta progettuale	Tipologia Discrezionale (D) Valutazione delle attività di monitoraggio e valutazione proposte	5
C1 costi delle attività proposte	(a) costo delle attività e prestazioni che si intende realizzare	Valutazione costi delle attività e delle prestazioni	Tipologia Discrezionale (D) Valutazione dei costi delle attività che si intende realizzare nella co-progettazione. I costi devono essere espressi con adeguato dettaglio delle diverse componenti. Il punteggio è valutato discrezionalmente tenendo conto della coerenza dei costi proposti con le finalità dell'Avviso e della co-progettazione	5
	(b) risorse aggiuntive, intese come risorse di beni immobili, attrezzature/strumentazioni, automezzi, che il soggetto candidato mette a disposizione per la realizzazione del progetto a titolo del co-finanziamento	Valutazione costi delle attività e delle prestazioni	Tipologia Discrezionale (D) Capacità di assicurare risorse aggiuntive non rientranti nei costi espressi alla sub voce (a) del punto C1, in relazione alle attività di co-progettazione Il punteggio è valutato discrezionalmente tenendo conto della coerenza delle risorse proposte con le finalità dell'Avviso e della co-progettazione	5

Voce	Sub voce	Correlazione criteri regionali DDG 28 dicembre 2011, n. 12884	Descrizione e tipologia	Punti max
	(c) risorse aggiuntive, intese come risorse di umane che il soggetto candidato mette a disposizione per la realizzazione del progetto a titolo di co-finanziamento	Valutazione costi delle attività e delle prestazioni	<p>Tipologia Discrezionale (D)</p> <p>Capacità di assicurare risorse aggiuntive non rientranti nei costi espressi alla sub voce (a) del punto C1, in relazione alle attività di co-progettazione</p> <p>Il punteggio è valutato discrezionalmente tenendo conto della coerenza delle risorse proposte con le finalità dell'Avviso e della co-progettazione</p>	10

* La voce C1 (b) va riferita a risorse, beni e strumenti collegati e correlati con le attività progettuali proposte dal candidato.

Il complesso dei punteggi sulle **componenti qualitative** (A1 e B1) ammonta a **80 (ottanta) punti**.
Il complesso dei punteggi sulle **componenti economiche** (C1) è pari **dieci (20) punti**.

Con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Con la lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione della proposta o mancata proposta di quanto specificamente richiesto.

Metodo per i criteri T (tabellari): punteggio assoluto attribuito in funzione dello specifico valore raggiunto dall'offerta.

Metodo per i criteri D (discrezionali): aggregativo-compensatore, attribuendo i relativi coefficienti, variabili tra zero ed uno, discrezionalmente da parte dei singoli commissari. Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

I commissari attribuiranno i coefficienti sulla base di questo metodo:

Descrittore	Coefficiente
Ottimo	1
Più che buono	0,9
Buono	0,8
Più che adeguato	0,7

Descrittore	Coefficiente
Adeguito	0,6
Non adeguato	0,5
Scarso	0,4

Verrà operata una riparametrazione dei punteggi delle macro-voci B1 e C1, attribuendo il miglior punteggio complessivo nella voce a chi avrà conseguito il maggior punteggio per somma delle rispettive sub voci. Conseguentemente, saranno proporzionati i punteggi degli altri concorrenti.

Non sarà riparametrata la voce A1 per la presenza di una sub voce tabellare (A1 b). La riparametrazione operata su elementi tabellari non è ragionevole e opportuna per una corretta valutazione degli elementi stessi.

Non saranno svolte ulteriori riparametrazioni.

E.3.5) Commissione di valutazione

La commissione di valutazione è nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle proposte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto della co-progettazione.

La commissione è responsabile della valutazione delle proposte progettuali presentate dai concorrenti nella prima fase e fornisce ausilio al Responsabile del procedimento.

E.3.6) Svolgimento delle operazioni

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione di valutazione.

La commissione, in seduta pubblica, procederà all'apertura della proposta progettuale ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti da questo Avviso.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle proposte progettuali e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati in questo Avviso.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato punto E.3.4).

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti alle singole proposte progettuali.

Sarà formata la graduatoria in ordine decrescente, dal punteggio più alto al più basso.

Sarà selezionato ed accederà alla co-progettazione il progetto che avrà conseguito il miglior punteggio complessivo.

A parità di punteggio complessivo sarà selezionato il progetto con il miglior punteggio derivante dalla somma dei criteri A e B.

In caso di ulteriore parità, sarà selezionato il progetto con il miglior punteggio derivante dalla somma dei criteri B.

In caso di ulteriore parità, sarà selezionato il progetto con il miglior punteggio derivante dalla somma dei criteri A.

In caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio.

E.4) Attività di co-progettazione

Concluse le operazioni di selezione dei soggetti con cui sviluppare la co-progettazione, il RUP avvierà la fase vera e propria di co-progettazione.

Prendendo a riferimento i progetti selezionati, sarà avviata la valutazione e discussione critica, anche con lo scopo di definire eventuali variazioni ed integrazioni coerenti con i programmi del Comune di Rho, anche in relazione alla progettazione sovra comunale dei piani di zona e con le eventuali integrazioni nel frattempo richieste da Regione a seguito dell'istruttoria tecnica in fase di svolgimento.

Saranno quindi definiti gli aspetti esecutivi, nel rispetto del limite di finanziamento erogabile indicato in questo Avviso.

Le attività di co-progettazione saranno riportate in uno o più verbali, a cura del RUP.

E.5) Convenzione

La convenzione dovrà contenere necessariamente almeno i seguenti elementi:

- (a) OGGETTO
- (b) PROGETTAZIONE CONDIVISA
- (c) DURATA
- (d) DIREZIONE, GESTIONE E ORGANIZZAZIONE
- (e) FORMAZIONE
- (f) IMPEGNI DEI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE
- (g) IMPEGNI DEL COMUNE
- (h) IMPEGNI ECONOMICO-FINANZIARI E MODALITA' DI PAGAMENTO
- (i) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI (ove applicabile)
- (j) INADEMPIMENTI – RISOLUZIONE
- (k) CAUZIONE
- (l) CONTROVERSIE
- (m) CLAUSOLA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nello sviluppo dei contenuti della convenzione si terrà conto delle indicazioni offerte dalle Linee guida regionali che prevedono che la convenzione contenga:

- la durata del partenariato;
- gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte, incluso il rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dalla PA e da quelle offerte dagli ETS nel corso del procedimento;

- le eventuali garanzie e coperture assicurative richieste agli ETS (tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto);
- le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti degli ETS;
- la disciplina in ordine alla VIS (valutazione di impatto sociale) per come risultante dagli atti della procedura;
- i termini e le modalità della rendicontazione delle spese;
- i limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della co-progettazione;
- la disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in applicazione della disciplina vigente.

La durata della convenzione non potrà estendersi oltre il 30 giugno 2027. La durata massima prevista è in linea con il termine delle operazioni finanziate della Strategia (30 giugno 2027).

La cauzione definitiva che il soggetto dovrà effettivamente prestare sarà calcolata a seguito della fase di progettazione, in proporzione alla durata e al valore effettivo delle risorse pubbliche messe a disposizione.

La convenzione disciplina l'erogazione del contributo a finanziamento del progetto nel rispetto del Cronoprogramma finanziario della Strategia.

La rendicontazione dei contributi erogati e dei costi di progetto dovrà avvenire nel rispetto delle regole stabilite nelle Linee guida di rendicontazione delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile a valere sui fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027, nella versione in tempo vigente (attualmente versione 3.0. del 17 giugno 2024).

Il trasferimento delle risorse da parte di Regione Lombardia al Comune di Rho, è strettamente connesso all'attività di rendicontazione effettuata dal Comune, che dovrà avvenire nel rispetto di quanto disciplinato dalle Linee Guida.

Negli interventi realizzati per il tramite della co-progettazione, il Comune, in qualità di soggetto capofila del partenariato costituito con gli ETS individuati, è tenuto a presentare la rendicontazione di tutte le spese sostenute dal Comune stesso e dagli ETS selezionati in qualità di soggetti attuatori mediante l'inserimento della documentazione giustificativa sul Sistema Informativo Bandi Online.

La rendicontazione di tutte le spese dovrà avvenire in funzione dell'opzione di rendicontazione prescelta dal Comune, nell'ambito della cui applicazione rientrano infatti le spese sostenute da tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione dell'operazione (Comune e ETS).

A tal fine, gli ETS dovranno pertanto **presentare** al soggetto capofila una **rendicontazione analitica delle spese e delle attività svolte**, corredata dalla documentazione necessaria a comprovare la spesa sostenuta nell'attuazione delle operazioni finanziate.

In ragione della natura giuridica dell'istituto della co-progettazione e del rapporto di collaborazione che si attiva con gli ETS, le risorse erogate agli ETS sono infatti da ricondurre ai contributi disciplinati dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dunque non equiparabili all'erogazione di un corrispettivo nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, quale sarebbe, invece, il rapporto che si costituirebbe tra il Comune e l'ETS nell'ambito di un affidamento di un contratto pubblico.

Rispetto al rapporto tra Comune e ETS, ai fini della corretta rendicontazione, si specifica che:

- non è configurabile come delega a terzi;
- **gli ETS operano senza possibilità di ricarichi** e sono assoggettati a **rendicontazione a costi reali delle spese da loro effettuate**, a prescindere da eventuali obblighi di fatturazione interna.

F) Risorse

F.1) Risorse finanziarie

La co-progettazione sarà sostenuta fino al 30 giugno 2027 dalle risorse finanziarie previste dalla Scheda intervento e dal Cronoprogramma finanziario della Strategia “Ponti, Cerniere e Modelli Gestionali per la Rigenerazione Urbana”, azione immateriale n. 7 “Capacity building della comunità”:

Azione 7 Capacity building			
Voci di spesa	Comune	FSE+	TOTALE
Personale	64.286 €	65.886 €	130.117 €
Indennità di partecipazione	0 €	0 €	0 €
Altri costi	25.714 €	26.354 €	52.069 €
TOTALE	90.000 €	92.240 €	182.240,00 €

Tabella 2 - Sintesi del finanziamento a carico del PR-FSE+ e del Comune

Le risorse effettiva a carico del PR-FSe+ sono pari a 92.240,00 euro, mentre il Comune di Rho assicura un co-finanziamento economico pari a 90.000,00 euro.

F.2) Risorse immobiliari

Per la realizzazione dell'azione, il Comune di Rho metterà a disposizione degli spazi presso il centro civico di Lucernate, nei locali annessi alla biblioteca comunale di Lucernate.

E' possibile chiedere un sopralluogo per visionare i locali facendone richiesta al responsabile del procedimento entro il giorno 5 luglio 2024. Il sopralluogo potrà essere svolto sino al termine di scadenza dell'avviso.

Le Linee guida ministeriali in materia di co-progettazione, prevedono che sia ricostruito il valore d'uso del bene¹.

¹ Il valore d'uso, la cui determinazione è richiesta al fine di scongiurare ipotesi di danno erariale, serve proprio a individuare l'utilità economica, indiretta per gli ETS partner, i quali vengono sollevati un esborso, laddove questi ultimi avessero dovuto reperire sul mercato un immobile analogo per tipologia e ubicazione. In ogni caso, vengono indicati gli oneri dovuti per il pagamento delle utenze attive al di là di chi sia il soggetto che ne sosterrà effettivamente il costo.

L'uso dei locali tuttavia non sarà esclusivo ma condiviso secondo una programmazione di calendario in coerenza con le attività da svolgere.

Per questa ragione, non appare significativo determinare un valore d'uso del bene

Nell'ambito della definizione della co-progettazione, la risorsa immobiliare sarà comunque essere messa a disposizione gratuitamente, senza oneri, salve eventuali migliorie a carico del soggetto, ivi compreso eventuali arredi e attrezzature aggiuntive.

Nella Convenzione saranno comunque definiti puntualmente i rispettivi oneri.

F.3) Altre risorse

Attualmente non sono previste altre risorse per la co-progettazione.

F.4) Obblighi in relazione alle risorse

L'ETS o gli ETS selezionati dovranno garantire al Comune di Rho il rispetto degli obblighi di rendicontazione previsti dalle Linee guida di rendicontazione delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile a valere sui fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027.

Nelle attività di rendicontazione dovranno essere rigorosamente rispettate le disposizioni contenute:

- nei Regolamenti ed indirizzi dettati in sede europea, nazionale e regionale per la redazione e l'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile per il periodo 2021-2027;
- nel Vademecum per l'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile per il periodo 2021-2027, nella versione nel tempo vigente (attualmente versione 4.0 del 16 gennaio 2024);
- nelle Linee guida di rendicontazione delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile a valere sui fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027, nella versione nel tempo vigente (attualmente versione 3.0. del 17 giugno 2024);

Tutte le decurtazioni di spese ammissibili o non ammissibili che comunque non vengano riconosciute in ragione del comportamento dell'ETS o degli ETS selezionati, determinerà il mancato riconoscimento del contributo di rimborso delle spese non approvate da Regione Lombardia.

Si ricorda che non sono ammissibili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22, i costi relativi a:

- multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di contenziosi, ad esclusione dei costi relativi alla denuncia alle autorità competenti e alle consulenze connesse;
- ammortamenti non direttamente riferibili alle operazioni, deprezzamenti e passività;
- costi relativi alle composizioni amichevoli, agli arbitrati e gli interessi di mora;
- commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;
- in generale, qualsiasi spesa riferita a procedure avviate/concluse prima della sottoscrizione del Protocollo di Intesa con Regione Lombardia;

- spese sostenute successivamente al termine ultimo per la realizzazione della Strategia fissato al 30 giugno 2027 o alla data di conclusione indicata dalla Strategia, dove antecedente tale termine.

Nell'ambito del PR-FSE+ 2021-2027 rappresentano spese non ammissibili le spese relative alla realizzazione di eventi quali ad esempio feste di quartiere².

G) Verifiche e controlli

G.1) Controlli sui requisiti

Il responsabile del procedimento può disporre controlli, anche a campione, sul possesso e sul mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di partecipazione.

La perdita dei requisiti o le false dichiarazioni rese comportano l'esclusione dalle fasi di selezione (prima fase), co-progettazione (seconda fase) e stipulazione della convenzione (terza fase).

Qualora la Convenzione sia già stata stipulata, questa sarà risolta.

Il Comune di Rho potrà decidere di attivare la co-progettazione con altri candidati, secondo l'ordine della graduatoria approvata.

G.2) Aggiornamento delle informazioni.

Quando il soggetto selezionato subisce trasformazioni o modifica atti e informazioni rilevanti, ne dà comunicazione al responsabile del procedimento entro trenta giorni dall'avvenimento dei fatti o dal compimento degli atti.

Sono considerate certamente rilevanti le modifiche statutarie, il cambiamento del legale rappresentante, le modifiche degli organi di amministrazione, la migrazione in altra sezione del Registro unico nazionale.

G.3) Cause di risoluzione

Costituiscono causa di esclusione o di risoluzione della convenzione:

- a) il mancato possesso o la falsa dichiarazione in ordine ai requisiti previsti da questo Avviso;
- b) la cancellazione dell'ente dal Registro unico nazionale degli enti del terzo settore;
- c) la violazione di disposizioni di bandi o il comportamento fraudolento o scorretto che possano aver determinato la perdita di finanziamenti pubblici e privati;
- d) fatti o azioni commesse nell'esecuzione di progetti di partenariato, di co-progettazioni o altri appalti che abbiano comportato l'irrogazione di sanzioni penali, amministrative, tributarie o il risarcimento di un danno in capo all'ente interessato, ad un altro partner o al Comune di Rho.

² Cfr. paragrafo 10.1 del Vademecum per l'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile per il periodo 2021-2027.

H) Obblighi di comunicazione e pubblicità

L'ETS o gli ETS selezionati dovranno garantire al Comune di Rho il rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal paragrafo 11 delle Linee guida di rendicontazione delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile a valere sui fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027.

Nelle attività di comunicazione dovranno essere rigorosamente rispettate le disposizioni contenute:

- nei Regolamenti ed indirizzi dettati in sede europea, nazionale e regionale per la redazione e l'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile per il periodo 2021-2027; in particolare gli obblighi in materia di informazione e comunicazione di cui agli artt. 46, 47, 48, 49, 50 del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- nel Vademecum per l'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile per il periodo 2021-2027, nella versione nel tempo vigente (attualmente versione 4.0 del 16 gennaio 2024);
- nelle Linee guida di rendicontazione delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile a valere sui fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027, nella versione nel tempo vigente (attualmente versione 3.0. del 17 giugno 2024);
- nelle Brand Guidelines PR FESR 2021- 2027 approvate da ultimo da Regione Lombardia con decreto della Direzione generale istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione del 18 novembre 2022, n. 16577;
- l'eventuale manuale di immagine coordinata che il Comune di Rho dovesse approvare, specificando le modalità di comunicazione e l'uso dell'eventuale logo dedicato alla Strategia.

Qualora l'ETS o gli ETS selezionati non rispettino gli obblighi di cui all'articolo 47 (emblema dell'Unione) e le disposizioni sopra enunciate o nel caso in cui non siano state messe in atto azioni correttive, **il Comune di Rho applicherà** misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, operando **decurtazioni fino al 3% del sostegno dei fondi all'operazione interessata**, soprattutto nel caso in cui il Comune di Rho subisca a sua volta da Regione Lombardia analoghe misure in relazione alle violazioni commesse dagli ETS.

I) Trattamento dei dati personali

I.1) Trattamento per la procedura di co-progettazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 la richiesta e il trattamento dei dati dei partecipanti sono finalizzate allo svolgimento delle attività di selezione e co-progettazione.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;

La conseguenza di un eventuale rifiuto consiste nell'esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva e nell'impossibilità di eseguire validamente la convezione.

I soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:

- il personale comunale implicato nel procedimento;
- gli eventuali partecipanti alla procedura selettiva;
- ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241;

- altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni rese e per ogni controllo previsto dalla legislazione vigente.

I diritti dell'interessato sono quelli previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Rho nella persona del Sindaco pro tempore che ha designato, con decreto 16 agosto 2022, n. 51, quale delegato al trattamento specifico il dott. Francesco Reina, Dirigente dell'Area 2 Servizi alla Persona.

I.2) Trattamento dei dati nell'attuazione

Ai fini dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con la stipulazione della convenzione gli Enti del Terzo Settore selezionati saranno nominati Responsabili del Trattamento dei dati per le attività collegate con l'esecuzione del progetto.

Gli Enti avranno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Gli Enti responsabili del trattamento non ricorreranno a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica del titolare del trattamento o suo designato.

Gli Enti responsabili del trattamento dovranno:

- a) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza, documentando tale impegno al Comune di Rho;
- b) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679;
- c) assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento (UE) 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- d) assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento (UE) 2016/679;
- e) restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e conservare copia dei dati solo al fine di tutelare la propria posizione giuridica da eventuali richieste di risarcimento di danni provocati nel corso dell'esecuzione della convenzione e/o per finalità assicurative, per finalità di difesa/intervento in eventuali giudizi penali promossi per fatti occorsi durante l'esecuzione contrattuale; il tempo di conservazione non potrà essere superiore a dieci anni, e comunque non oltre il termine di prescrizione civile o penale applicabile; al termine del periodo legale di conservazione massima, gli Enti dovranno dare comunicazione dell'avvenuta cancellazione dei dati al Comune di Rho, anche a convenzione scaduta;
- f) mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti da questo articolo e consentire e contribuire alle attività

di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

Sarà possibile anche addivenire alla stipulazione di un accordo di Contitolarità di trattamento dei dati ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679.

Infatti, qualora lo scopo di ottimizzare gli interventi di contrasto all'emergenza alimentare e alla povertà renda necessario lo scambio di informazioni detenute dagli Enti del Terzo Settore, questi trattamenti, autonomi ma coordinati, configureranno un caso di con titolarità ai fini dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679.

In questo caso, saranno disciplinate:

- (a) le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal regolamento;
- (b) i rispettivi obblighi in merito all'esercizio dei diritti dell'interessato;
- (c) le rispettive funzioni relativamente alla comunicazione dell'informativa, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti.
- (d) Il punto di contatto utile agli interessati.

Saranno identificati anche i movimenti dei dati trattati tra le parti. Il contenuto dell'accordo, anche eventualmente in forma sintetica, dovrà essere messo a disposizione degli interessati , ad esempio, pubblicandolo sul sito web dei contitolari del trattamento o comunque garantendo agli interessati di accedere a tale contenuto.

J) Appendice normativa

J.1) Inquadramento

L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che:

“ 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”

L'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 ha rafforzato la valenza della norma appena citata: *“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.”*

L'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 prevede che:

”1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.”

La nuova normativa rinforza la centralità della co-progettazione tra enti pubblici ed enti del terzo settore, richiedendo il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.

Regione Lombardia aveva già definito un proprio modello regolatorio per la co-progettazione.

Il decreto del Direttore Generale Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale del 28 dicembre 2011, n. 12884, avente ad oggetto «Indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione fra comune e soggetti del terzo settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali» è tuttora un documento valido di riferimento per lo sviluppo della co-progettazione .

Le indicazioni regionali sono in gran parte compatibili con la sopravvenuta disciplina nazionale recata dall'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Peraltro, appare oggi in via di superamento, almeno sul piano dottrinale, quella opinione che poneva il Codice del Terzo Settore in posizione subordinata al Codice dei Contratti.

La sentenza della Corte Costituzionale del 26 giugno 2020, n. 131 ha aperto infatti una nuova via per la relazioni tra il Codice del Terzo Settore e il Codice dei Contratti.

Si legge nella motivazione della decisione: *“Il citato art. 55, che apre il Titolo VII del CTS, disciplinando i rapporti tra ETS e pubbliche amministrazioni, rappresenta dunque una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost. Quest'ultima previsione, infatti, ha esplicitato nel testo costituzionale le implicazioni di sistema derivanti dal riconoscimento della «profonda socialità» che connota la persona umana (sentenza n. 228 del 2004) e della sua possibilità di realizzare una «azione positiva e responsabile» (sentenza n. 75 del 1992): fin da tempi molto risalenti, del resto, le relazioni di solidarietà sono state all'origine di una fitta rete di libera e autonoma mutualità che, ricollegandosi a diverse anime culturali della nostra tradizione, ha inciso profondamente sullo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese. Prima ancora che venissero alla luce i sistemi pubblici di welfare, la creatività dei singoli si è espressa in una molteplicità di forme associative (società di mutuo soccorso, opere caritatevoli, monti di pietà, ecc.) che hanno quindi saputo garantire assistenza, solidarietà e istruzione a chi, nei momenti più difficili della nostra storia, rimaneva escluso. Si è identificato così un ambito di organizzazione delle «libertà sociali» (sentenze n. 185 del 2018 e n. 300 del 2003) non riconducibile né allo Stato, né al mercato, ma a quelle «forme di solidarietà» che, in quanto espressive di una relazione di reciprocità, devono essere ricomprese «tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 309 del 2013). È in espressa attuazione, in particolare, del principio di cui all'ultimo comma dell'art. 118 Cost., che l' art . 55 CTS realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria (...).”*

Forte delle argomentazioni della Consulta, il Parlamento ha da ultimo introdotto, in sede di conversione del “D.L. semplificazioni”, l'art. 8, comma 5, che innova il Codice dei contratti pubblici, prevedendo una serie di richiami al codice del terzo settore, rispettivamente agli artt. 30, comma 8 , 59, comma 1 , e 140, comma 1 .

Sul punto si è avuto modo di osservare che si tratta di *“una modifica apparentemente tecnica, di difficile lettura, ma che ha, in realtà, un impatto ordinamentale notevole, in grado di dare impulso ad una attuazione più decisa del principio di sussidiarietà”* .

Dunque *“Il Codice dei contratti pubblici contiene, oggi, quella norma-ponte con il Codice del Terzo settore da molti auspicata, che spegne ogni tentativo di leggere in termini di conflittualità insanabile il regime degli appalti pubblici e quello della co-programmazione, co-progettazione, accreditamento (nelle diverse versioni in cui questi processi possono avvenire). Anzi, si può sostenere che oggi la P.A. ha a disposizione uno strumento fisiologico di gestione del rapporto con il Terzo settore, al*

fine di assicurare il «coinvolgimento attivo» degli Ets. La disposizione non si esprime nei termini dell'obbligatorietà (sebbene l'art. 55 CTS sembri istituire un obbligo giuridico di assicurare tale coinvolgimento attivo): spetterà a ciascuna amministrazione motivare la scelta sull'una o sull'altra, avendo come punto di riferimento l'art. 118, ultimo comma, Cost.» ;

Una conferma in questa direzione arriva anche dalle Linee guida n. 17 recanti «Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali» approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022.

L'Autorità nelle Linee guida citate afferma infatti che :” *Per lo svolgimento dei servizi sociali, ivi compresi quelli individuati nell'allegato IX del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, infatti, possono decidere di ricorrere a forme di co-programmazione e/o di co-progettazione, qualora ritengano opportuno organizzare gli stessi avvalendosi della collaborazione degli Enti del terzo settore oppure di sottoscrivere convenzioni con gli Organismi individuati dall'articolo 56 del codice del Terzo settore (di seguito CTS). La scelta tra le varie alternative possibili è effettuata dalle amministrazioni in considerazione della natura del servizio da svolgere, delle finalità e degli obiettivi da perseguire, delle modalità di organizzazione delle attività e della possibilità/opportunità, da un lato, di coinvolgere attivamente gli operatori del settore nelle diverse fasi del procedimento di realizzazione del servizio e, dall'altro, di prevedere la compartecipazione dell'amministrazione allo svolgimento dello stesso”.*

J.2) Le linee guida ministeriali sulla co-progettazione

Le linee guida ministeriali sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55 e 57 del D.Lgs n. 117/2017 (codice del terzo settore) in materia di co-progettazione contengono alcuni principi ed alcune indicazioni che riepiloghiamo sinteticamente:

- la co-progettazione diventa, dunque, metodologia ordinaria per l'attivazione di rapporti di collaborazione con Enti del Terzo Settore;
- la collaborazione fra enti pubblici ed ETS, in funzione “sussidiaria”, è attivabile tanto per la co-costruzione di progetti di intervento, ma anche di servizi. La norma, è bene precisarlo, esige che si tratti di “specifici progetti”;
- la disposizione dell'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al dichiarato fine di preservare o, comunque, di non limitare le prerogative di ogni singolo ente pubblico, non specifica le modalità ed i termini per la corretta indicazione e svolgimento di procedimenti amministrativi di co-progettazione;
- ogni ente pubblico dunque, anche per rispettare i principi generali in materia di procedimento amministrativo, può e deve disciplinare le modalità ed i termini per la corretta indicazione e svolgimento di procedimenti amministrativi di co-progettazione.

Le Linee guida indicano il contenuto minimo di un avviso pubblico di co-progettazione:

- finalità del procedimento;
- oggetto del procedimento;
- durata del partenariato;
- quadro progettuale ed economico di riferimento;

- requisiti di partecipazione e cause di esclusione, con particolare riguardo alla disciplina in materia di conflitti di interesse;
- fasi del procedimento e modalità di svolgimento;
- criteri di valutazione delle proposte, anche eventualmente finalizzate a sostenere – nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità – la continuità occupazionale del personale dipendente degli ETS;
- conclusione del procedimento.

E' chiaro che le Linee Guida ministeriali immaginano una situazione tipica in cui l'amministrazione ha già chiaramente individuato l'intervento progettuale.

J.3) Autorità nazionale anticorruzione

Nel rispetto dei recenti orientamenti dell'Autorità Nazionale anticorruzione, questo avviso non è volto ad instaurare un rapporto contrattuale ma è finalizzato ad erogare un finanziamento pubblico all'ente selezionato per lo sviluppo delle attività di attuazione della Strategia approvata.

Rho, 24 giugno 2024

IL DIRETTORE
AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA
Francesco Reina

Questo documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone: FRANCESCO REINA